AVV. MARIA ASSUNTA PAGANO

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

Per il ricorrente: **GERACE GRAZIANO , C. F. GRCGZN74P26F537C, NATO A VIBO VALENTIA IL 26.09.1974**, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Assunta Pagano c. f. pgnmra84d67l452c, come da procura in calce al presente ricorso, dall' Avv. Maria Assunta Pagano , elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Limbadi alla Via I° Maggio snc.

L'Avv. Pagano dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 09631930493 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: maria.pagano@avvpec.it.

CONTRO :

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale dello Stato** in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

- degli operatori ATA inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2021/2024 e periodi successivi, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO del diritto al riconoscimento per intero del servizio militare e civile assimilato per legge, svolto non in costanza di nomina scolastica, **ED IL RICONOSCIMENTO** del relativo punteggio, con effetti "*definitivi*", nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 6 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione alla rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 e periodi di aggiornamento successivi - **riconoscimento di 12 punti complessivi per ver svolto due anni di servizio militare.**

IN FATTO

Con Decreto n. 50 /2021, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/24, delle graduatorie d'istituto di terza fascia del personale ATA - personale amministrativo,

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1, 2**), da cui si aspira ad ottenere supplenze a tempo determinato e temporanee. Tra le indicazioni del suddetto decreto, è stato stabilito che è possibile caricare il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile", determinando una limitazione poiché valutato in misura ridotta. ……tra cui Allegato A, Lettera A Sezione "*Avvertenze*": " .. *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge (*anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva) *, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.* (v.all. 1 pag.17). Alla luce di ciò, il Ministero ha deciso di valutare solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico in modo pieno, quindi 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). Diversamente, il servizio di leva o civile **non svolto in costanza di nomina** è paragonato al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, con riconoscimento di un punteggio inferiore, quale 0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) .

Tali limitazioni stabilite dal decreto 50/2021 hanno confermato quanto precedentemente stabilito dai trienni passati di aggiornamento , ove con il DM n. 430 del 13.12.2000, aveva dettato i criteri di applicazione dei punteggi, ugualmente illegittimi e suscettibili di disapplicazione, in quanto atti presupposti rilevanti, il *D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017* (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il *D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014* (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il *DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000* e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (**Doc. 3, 4, 5**).

Orbene,nella specie, il ricorrente, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, **ha svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico**.

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

Ha, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 50/21 per il triennio 2021/24 dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato per legge)- (allegato 6), da cui dalla disamina delle graduatorie definitive, risulta la mancata attribuzione al ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.). Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio, il ricorrente non puo' aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono state riconosciute ad altri operatori per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica.

IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva* (…) *resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*». Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20** della **Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare* è valido a tutti gli effetti *per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*». Inoltre, l'art. 62 della Legge n. 312, 11 luglio 1980, stabilisce che "*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.* (…)".

Quindi, è pienamente valutabile anche a favore del personale ATA il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge **a**nche se prestato non in costanza di nomina**.** Ciò è ancor più chiaro in base all'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), secondo cui "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva* è valido a tutti gli effetti*".* Pertanto, la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.

Il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico tra cui gli operatori ATA, e ciò pur dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui **articolo 2050, comma 2**,

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che le graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA non hanno carattere concorsuale, non prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: "*I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*".

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), sia in generale per il personale docente, all'art. 485, comma 7, *sia nello specifico per il personale ATA, all'art. 569, comma 3*, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Appositamente , per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) ai fini del punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina - la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 , Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020, Cassazione Civile – Sez. Lavoro **con l'**Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021**.** Anche la magistratura amministrativa ha condiviso l'interpretazione, e così le **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019** e **n. 2151 del 9.4.2018** ed **Ordinanze n. 6581 del**

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

10.12.2021, **n. 5408 dell'1.10.2021**, **n. 4338 del 2.08.2021** e **n. 5196 del 24.09.2021,** Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021, Consiglio di Stato Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 **e** n. 1720 del 10.03.2022, …o*ve* si dichiara " .. *che i ricorrenti, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede.*

Di recente, anche **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** Sentenza n. 6165 del 28 Giugno 2022.

2. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: "(…) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici* (…)".

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini. Il servizio di leva o assimilato o civile ha comportato l'impossibilità di manifestare la disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita della possibilità di aumentare il punteggio in graduatoria.

La norma deve essere applicata anche a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi ha svolto il servizio di leva o assimilato o civile non deve subirne la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie per il personale ATA di terza fascia (in tal senso pronunce di *Cassazione,*).

Per cui , con il riconoscimento del punteggio pieno a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina trova applicazione la norma di rango primario e di rilevanza costituzionale, per cui il periodo di leva sia da valutare a tutti gli effetti.

3. DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RICALCOLARE I PUNTEGGI.

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione a provvedere al ricalcolo dei punteggi, applicando i criteri di valutazione piena esposti, punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6 annui).

E' oggettivo, oltre che documentato (allegato 7)che al ricorrente sia stato attribuito punteggio fortemente inferiore, che ne ha determinato la collocazione in posizioni deteriori, non utili all'attribuzione di incarichi di supplenza.

Pertanto, al fine della corretta rideterminazione del punteggio, si precisa che il ricorrente ha : **diploma 02.08.1994 – servizio militare caporale maggiore dal 06.12.1994 al 05.12.1996 ,** e alla luce di ciò si chiede di dichiarare il Ministero dell'Istruzione, tenuto alla valutazione per intero ed a titolo definitivo del servizio appena specificato, **ordinando la rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale opzionato nella domanda e quindi 12 punti anziché 1.20.**

***

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.

DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere **l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito** web **dell'intimata Amministrazione ,** in tal modo soddisfacendo l'interesse dei potenziali soggetti controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Non sussiste nel caso di specie un ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Pertanto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso , riportandosi alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex* art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex* artt. 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto

AVV. MARIA ASSUNTA PAGANO

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 Marzo 2021 e relativo Allegato A, nonché, in *parte qua*, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse approvate, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare e civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato, in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento nel presente atto;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti "*definitivi*", del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), **e quindi 12 punti avendo svolto due anni di servizio militare** , con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e relativi Istituti scolastici Capofila territoriali, alla rideterminazione dei punteggi del ricorrente, nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

5)Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.

Dichiarazione di valore della causa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un

AVV. MARIA ASSUNTA PAGANO

Via I° Maggio snc Limbadi (VV)
Email: mariaassuntapagano@gmail.com
Pec: maria.pagano@avvpec.it
CELL. 3206293607

Contributo Unificato di €. 259,00 e che il ricorrente è esente dal contributo unificato avendo un reddito familiare relativo all'anno 2022 inferiore al limite di legge, di cui all'autocertificazione allegata.

Si depositano:

1- Dm 50/21;

2- nota 9256/2021;

3- DM 640/17;

4- DM 716/14;

5- DM 430/2000

6- Domanda ata ricorrente

7- Graduatoria terza fascia con relativo punteggio.

Limbadi, 09.11.2023 Avv. Maria Assunta Pagano